



ISTITUTO ITALIANO DESIGN | P. IVA 02453910545 | +39 347 3864 687 | +39 075 5734 647 | info@istitutoitalianodesign.it
UNI EN ISO 9001:2015 cert. n. 10597-A | Via Galeazzo Alessi 3/A, 06122 – Perugia, Italia | www.istitutoitalianodesign.it

Politica Anticorruzione di
Istituto Italiano Design Srl

**POLITICA ANTICORRUZIONE
E MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001**



1) SCOPO E CONTESTO	3
2) APPLICABILITÀ	3
3) RELAZIONI CON ALTRE POLITICHE E LEGGI	3
4) DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA.....	3
4.1 Nessuna corruzione	3
4.1.1 Corruzione di funzionari pubblici.....	3
4.1.2 Corruzione di privati e tangenti.....	4
4.1.3 Terze parti.....	4
4.2 Libri contabili, registri e controlli finanziari	4
5) CONSEGUENZE DELL'INADEMPIENZA	4
6) RICHIESTA DI CONSIGLI E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	4
7) RISPOSTA A TENTATIVI DI CORRUZIONE ED ESTORSIONE.....	4
8) AMMINISTRAZIONE	5
8.1 Indagini.....	5
8.2 Auditing.....	5
9) MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL DLGS 231/ 2001	5

POLITICA ANTICORRUZIONE

SCOPO E CONTESTO

La presente Politica Anticorruzione stabilisce le norme di base e un quadro di riferimento per la prevenzione e la scoperta di atti relativi ad abuso d'ufficio e corruzione nell'ambito delle attività svolte da Istituto Italiano Design Srl. La Politica promuove la conformità con le leggi anticorruzione vigenti nei paesi dove opera Istituto Italiano Design Srl. Le leggi anticorruzione vietano di offrire o fornire vantaggi, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici allo scopo di aggiudicarsi un beneficio illecito o improprio, vietano inoltre la corruzione di persone nel settore privato. La presente Politica prevede il rispetto di tutte le leggi anticorruzione vigenti. In particolare, è stata adottata una politica di tolleranza zero nei confronti di chi propone o accetta tangenti o compensi illeciti, indipendentemente dalle leggi o dalle usanze. Non vengono pagate tangenti, anche se questo significa perdere denaro o ritardare un progetto.

APPLICABILITÀ

La presente Politica si applica ad ogni amministratore, direttore, dipendente a tempo pieno o parziale, stagista e studente lavoratore di Istituto Italiano Design Srl. Si applica, inoltre, ad agenti, rappresentanti, consulenti, distributori, rivenditori e terze parti che svolgono attività per conto di Istituto Italiano Design Srl.

RELAZIONI CON ALTRE POLITICHE E LEGGI

La presente Politica supporta ed è coerente con i requisiti previsti dal Codice Deontologico. In caso di conflitto tra la presente Politica e altre leggi vigenti, si applica la norma più restrittiva e severa.

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA

Tutto il personale di Istituto Italiano Design Srl deve conformarsi totalmente alla presente Politica Anticorruzione e alle altre leggi Anticorruzione vigenti. Le norme essenziali prevedono che chi agisce in nome e per conto di Istituto Italiano Design Srl, indipendentemente dalla tipologia di collaborazione in essere:

- non deve offrire, fornire, sollecitare o ricevere compensi illeciti o tangenti;
- deve descrivere e registrare in modo completo, imparziale e accurato tutte le transazioni e le spese nei libri contabili, registri e documenti dell'azienda o dell'istituzione cui appartiene;
- non deve intraprendere le attività che sono vietate se intraprese direttamente non possono essere perseguite indirettamente tramite terzi quali agenti, consulenti, contrattisti o partner di Istituto Italiano Design Srl o del destinatario.

Queste norme sono descritte di seguito in maniera più dettagliata.



Nessuna corruzione.

Il personale di Istituto Italiano Design Srl non deve mai essere coinvolto nell'offrire, promettere, autorizzare, effettuare o incoraggiare altrimenti, un pagamento in denaro o il trasferimento di qualsiasi oggetto di valore ad alcuna persona per uno scopo illecito.

Corruzione di funzionari pubblici

Il personale di Istituto Italiano Design Srl non deve effettuare, offrire, promettere o autorizzare pagamenti in denaro o il trasferimento di qualsiasi oggetto di valore, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici allo scopo di influenzare determinate azioni, provocare un atto illecito o assicurarsi un vantaggio improprio. Per gli scopi della presente Politica, per "funzionario pubblico" si intende:

- qualsiasi funzionario o impiegato di qualsiasi organismo/ente pubblico, a qualsiasi livello;
- qualsiasi persona fisica che opera in una posizione ufficiale a nome o per conto di qualsiasi organismo/ente pubblico (quale ad esempio, un consulente impiegato da un ente pubblico);
- funzionari e dipendenti di aziende o istituzioni di cui lo Stato è proprietario di maggioranza o ne esercita il controllo, comprese le università pubbliche;
- candidati per una posizione politica, partiti politici e relativi funzionari; e funzionari, dipendenti o rappresentanti ufficiali di organizzazioni pubbliche internazionali, quali ad esempio la Banca Mondiale, le Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale.

Con "*qualsiasi oggetto/servizio di valore*" si intende qualsiasi cosa/servizio che possa avere un valore per la persona a cui viene offerta. Ad esempio: denaro, omaggi, intrattenimento, viaggi, borse di studio, riconoscimenti, offerte di lavoro, opportunità di affari, contributi di beneficenza e quote azionarie. La presente Politica vieta i pagamenti a funzionari pubblici, anche di modesta entità, per ottenere qualsiasi tipo di agevolazione. La presente Politica non vieta il pagamento di onorari legittimi, tasse, dazi, sanzioni, ammende o altri addebiti simili.

Corruzione di privati e tangenti

Il personale di Istituto Italiano Design Srl non deve offrire o effettuare pagamenti o fornire altri oggetti di valore a qualsiasi persona, indipendentemente che sia un funzionario pubblico o meno, allo scopo di provocare qualche azione illecita da parte del destinatario o di guadagnare un vantaggio improprio. Il personale di Istituto Italiano Design Srl non deve sollecitare o ricevere tali pagamenti. Questo comprende pagamenti a titolo personale o ricevere oggetti di valore, comunemente noti come tangenti, effettuati o ricevuti in cambio dell'assegnazione di un contratto.

Terze parti

Le leggi anticorruzione vietano pagamenti illeciti effettuati direttamente dal personale di Istituto Italiano Design Srl o effettuati indirettamente tramite agenti o altri intermediari, come i consulenti, che operano a nome di Istituto Italiano Design Srl. È illegale effettuare un pagamento di qualsiasi valore a qualsiasi agente o altro intermediario se esistono motivi per credere che una parte del pagamento verrà offerta, consegnata o promessa a chiunque altro a scopi di corruzione. Di conseguenza, la presente Politica è valida per le attività condotte con o tramite agenti, consulenti, joint venture o altri partner commerciali. Il personale di Istituto Italiano Design Srl che gestisce, supervisiona o controlla le attività di terze parti che lavorano con Istituto Italiano Design Srl deve garantire che tali persone fisiche o enti giuridici conoscano e osservino pienamente la presente Politica. Il passo più importante che possiamo intraprendere per tutelare Istituto Italiano Design Srl da responsabilità dovute a pagamenti illeciti è scegliere con attenzione i nostri partner, inclusi agenti, docenti esterni e consulenti, e controllarne il comportamento.

Libri contabili, registri e controlli finanziari

Le leggi vigenti richiedono che un'azienda conservi libri contabili, registri e scritture contabili che, in modo ragionevolmente esauriente, riflettano accuratamente le transazioni e le disposizioni dell'azienda. Il personale di Istituto Italiano Design Srl deve effettuare registrazioni complete e accurate di tutte le transazioni e delle spese sostenute in nome di Istituto Italiano Design Srl. È necessario porre particolare attenzione quando le transazioni implicano pagamenti o altri benefit per funzionari pubblici o partner commerciali. Non bisogna mai utilizzare conti "*segreti/non ufficiali*". È necessario registrare con precisione tutti i pagamenti a funzionari pubblici o partner commerciali. Bisogna respingere e segnalare qualsiasi richiesta di fatture false o del pagamento di spese insolite, eccessive o non specificate adeguatamente. Nessuno deve eseguire scritture fuorvianti, incomplete o false nei libri contabili e registri di Istituto Italiano Design Srl, per nessun motivo. Oltre alla necessità di mantenere libri contabili e registri accurati, Istituto Italiano Design Srl ha adottato un sistema di accounting, controlli operativi e procedure interne che tutto il personale di Istituto Italiano Design Srl deve osservare.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIENZA

L'osservanza della presente Politica e delle leggi vigenti è un requisito fondamentale per lavorare in e con Istituto Italiano Design Srl. L'inosservanza della presente Politica Anticorruzione e del Codice Deontologico o delle leggi vigenti, sarà motivo di provvedimenti disciplinari, compreso il licenziamento/interruzione del rapporto. Le conseguenze della mancata osservanza delle leggi anticorruzione



vigenti possono essere estremamente gravi. Le violazioni possono determinare milioni di euro in sanzioni a carico di Istituto Italiano Design Srl. Istituto Italiano Design Srl potrebbe inoltre essere interdetta dallo svolgimento di attività con enti pubblici o perdere l'abilitazione o l'accreditamento. Indipendentemente da qualsiasi azione legale intrapresa contro Istituto Italiano Design Srl, il personale di Istituto Italiano Design Srl coinvolto in violazioni può essere soggetto a procedimenti giudiziari, sanzioni penali e reclusione. Conformemente alla legge, sanzioni e pene inflitte a individui non possono essere pagate direttamente o indirettamente da Istituto Italiano Design Srl.

RICHIEDITA DI CONSIGLI E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Se un dipendente di Istituto Italiano Design Srl ha una domanda in merito all'osservanza o meno di un'azione rispetto alla presente Politica ed alla legge vigente oppure è venuto a conoscenza di condotte che potrebbero violare la presente Politica o le leggi vigenti, deve segnalare il caso al proprio Manager. Istituto Italiano Design Srl non permetterà che nessuno venga danneggiato per avere segnalato un problema in buona fede. Qualsiasi ritorsione contro una persona che segnala un problema in buona fede o partecipa a un'indagine, costituisce una violazione della presente Politica e del Codice Etico e Deontologico.

RISPOSTA A TENTATIVI DI CORRUZIONE ED ESTORSIONE

Se un funzionario pubblico o un'altra persona chiede una tangente o altro pagamento o transazione illecita, il personale di Istituto Italiano Design Srl deve avvisare chiaramente e con diplomazia il richiedente che quanto richiesto è contrario alla politica di Istituto Italiano Design Srl e rifiutare ogni pagamento o promessa di pagamento. L'unica eccezione a questa regola è il caso in cui la richiesta riguardi una pretesa accompagnata da minacce credibili alla sicurezza personale. In tali casi, equiparabili a un'estorsione, il personale di Istituto Italiano Design Srl può effettuare il pagamento richiesto per evitare che la minaccia venga attuata, ma deve prontamente segnalare la richiesta come stabilito sopra. Una minaccia relativa a danni verso la proprietà o agli interessi dell'azienda non rientra nell'ambito di questa eccezione.

AMMINISTRAZIONE

Indagini

Istituto Italiano Design Srl considera seriamente tutte le segnalazioni di potenziali violazioni della Politica Anticorruzione e procederà a svolgere adeguate indagini. La persona designata valuterà la situazione e determinerà la linea di condotta da seguire. In alcuni casi può venire coinvolto il Consiglio di Amministrazione. Chiunque sia indagato per una potenziale violazione della Politica Anticorruzione avrà l'opportunità di essere ascoltato prima di qualsiasi conclusione finale.

Auditing

Istituto Italiano Design Srl condurrà controlli periodici, per assicurarsi che venga mantenuta la conformità con le leggi anticorruzione vigenti, con la presente Politica ed il Codice Deontologico. Accesso alla Politica Anticorruzione. Il presente documento è pubblicato sui siti gestiti da Istituto Italiano Design Srl.

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL DLGS 231/2001

Istituto Italiano Design ha introdotto il Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs 231/ 2001. Il presente Modello Organizzativo, in coerenza con quanto indicato agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, segue l'impianto proposto nel documento del CNDCEC "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".



ISTITUTO ITALIANO DESIGN | P. IVA 02453910545 | +39 347 3864 687 | +39 075 5734 647 | info@istitutoitalianodesign.it
UNI EN ISO 9001:2015 cert. n. 10597-A | Via Galeazzo Alessi 3/A, 06122 – Perugia, Italia | www.istitutoitalianodesign.it

**Modello Organizzativo
ai sensi del Dlgs 231/2001
di Istituto Italiano Design Srl**

Parte Speciale



INDICE

1. Introduzione	10
2. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	10
2.1 I delitti nei rapporti con la pubblica amministrazione.....	12
2.3 Malversazione a danno dello Stato	12
2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	12
2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode informatica	12
2.5 Induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione, abuso di ufficio.....	14
2.6 Corruzione in atti giudiziari.....	16
2.7 Attività nell’ambito dei reati sensibili contro la Pubblica Amministrazione.....	16
2.8 I presidi e gli strumenti di controllo.....	17
2.9 I principi di comportamento.....	17
2.10 I principi di controllo.....	18
3. Reati societari	20
3.1 Introduzione.....	20
3.2 Falsità in comunicazioni e relazioni	20
3.3 Tutela penale del capitale sociale.....	21
3.4 Tutela penale del funzionamento della società	21
3.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza.....	22
3.6 Corruzione tra privati.....	22
3.7 Attività sensibili nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale	23
3.8 I presidi e gli strumenti di controllo.....	23
3.9 Principi di comportamento.....	23
3.10 Principi di controllo.....	24
4. Delitti di ricettazione, autoriciclaggio	26
4.1 Introduzione.....	26
4.2 Delitto di ricettazione	26
4.3 Delitto di autoriciclaggio.....	26
4.4 Attività sensibili nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale	27
4.5 I presidi e gli strumenti di controllo.....	27
4.6. Principi di comportamento.....	27
4.7 Principi di controllo.....	28
5. Delitti informatici.....	28
5.1 Introduzione.....	28
5.2 I delitti informatici	28
5.3 Falsità in documenti informatici	28
5.4 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso	28
5.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	29
5.6 Danneggiamento	29



5.7 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	30
5.8 I presidi e gli strumenti di controllo.....	30
5.9 Principi di comportamento.....	30
5.10 Principi di controllo.....	31
6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	31
6.1 Introduzione.....	31
6.2 Definizioni	31
6.3 Delitti contro la salute e la sicurezza sul lavoro.....	32
6.4 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	33
6.5 I presidi e gli strumenti di controllo.....	33
6.6 Principi di comportamento.....	33
6.7 Principi di controllo.....	34
7. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali	34
7.1 Introduzione.....	34
7.2 I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali.....	34
7.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	35
7.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	35
7.5 Principi di comportamento.....	36
7.6 Principi di controllo.....	36
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	37
8.1 Introduzione.....	37
8.2 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	37
8.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	37
8.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	37
8.5 Principi di comportamento.....	37
8.6 Principi di controllo.....	37
9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	37
9.1 Introduzione.....	37
9.2 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	38
9.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	38
9.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	38
9.5 Principi di comportamento.....	39
9.6 Principi di controllo.....	39
10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	39
all'autorità giudiziaria	39
10.1 Introduzione.....	39
10.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale	40
10.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	40
10.5 Principi di comportamento.....	40



10.6 Principi di controllo	40
11. Delitti contro la personalità individuale	40
11.1 Introduzione.....	40
11.2 I delitti contro la personalità individuale.....	41
11.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale	42
11.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	42
11.5 Principi di comportamento.....	42
11.6 Principi di controllo	42
12. Reati tributari	43
12.1 Introduzione.....	43
12.2 I reati tributari.....	43
12.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale	44
12.4 I presidi e gli strumenti di controllo.....	44
12.5 Principi di comportamento.....	44
12.6 Principi di controllo	45



1. Introduzione

Il Decreto legislativo 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'azienda o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi (cfr. Artt. 6-7 D. Lgs. 231/2001), costituiscono fonte di responsabilità per gli enti, qualora risultino compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, l'analisi è stata condotta, fra l'altro, attraverso l'esame:

- a) Dell'attività svolta dall'Ente
- b) Della struttura organizzativa
- c) Dei contratti che l'Ente, in ragione della sua attività, stipula con fornitori esterni.

Proprio in considerazione della natura dell'attività svolta dall'Istituto Italiano Design, sono stati valutati come rilevanti (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società), ai fini della predisposizione del presente Modello, i reati richiamati dagli articoli: 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (delitti contro la Pubblica Amministrazione), 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 (reati societari), 25quinqies D. Lgs. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale), art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo 65/5rt6e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), art. 25-octies, D.lgs. 231/2001 (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita), art. 24-bis D.lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 25-nonies (reati in materia di violazione del diritto d'autore). Art. 25-nonies, articolo aggiunto dalla L.3 agosto 2009 n. 116, art 4, (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria) art. 25-terdecies (reati di razzismo e xenofobia), art. 25-quinqiesdecies (reati tributari) art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), art. 25-quinqiesdecies (reati tributari). Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata di contro esclusa la rilevanza, ossia ragionevolmente non vi è il rischio di verifica, dei reati richiamati dall'art. 25-quater (delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) e dall'art. 25 bis (falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art 25 bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio). Si è ritenuto infatti che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera nell'ente, nello svolgimento di una delle attività dello stesso, rappresenti anche astrattamente un'ipotesi difficilmente configurabile. Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali attività sensibili dell'ente, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Deontologico dell'ente allegato al presente Modello. La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate e delle relative misure di controllo. Pertanto, vengono di seguito indicate le aree "sensibili" che sono emerse dall'analisi dell'attività dell'Ente e che hanno consentito di identificare i reati di cui sopra. Obiettivo della presente Parte Speciale è che soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: indicare le procedure che i destinatari del modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello; fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è indicare criteri generali ed un elenco esemplificativo dei soggetti nei cui confronti sono ipotizzabili i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica Amministrazione ("PA"), Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS"). Per quanto riguarda i reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità (ex art.24), ai fini del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, la Società, in via prudenziale, ha deciso di adottare un'interpretazione ampia della nozione di Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:



Enti Pubblici	Categorie di Enti Pubblici
1) Enti Sovranazionali - Unione Europea 2) Stato 3) Ordinamento autonomo tra cui: • Ministeri; • Camera e Senato; • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;	1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative 2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni. 3) Comunità montane e loro consorzi e associazioni. 4) Enti e istituzioni di ricerca 5) Accademia della Crusca
• Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico; • Banca d'Italia; • Consob; • Autorità Garante per la protezione dei dati personali; • Agenzia delle Entrate; • IVASS; • Regioni; • Province; Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali tra cui: • INPS; • CNR; • INAIL; • ISTAT; 4) • Fondazione ENASARCO.	6) Rai 7) ASL

Per quanto riguarda i reati di corruzione (art. 25), le qualifiche che assumono rilevanza a tal fine sono quelle di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”. Ai sensi dell’art. 357, comma 1 del Codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; in particolare è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. In altre parole, è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell’art. 357, Codice penale, elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono, quindi, pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Ai sensi dell’art. 358 del Codice penale, “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Nell’ordinamento italiano la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) può essere estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, tale qualifica può essere attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all’assolvimento di tali compiti. A tale riguardo ciò che rileva è infatti l’attività svolta in concreto e non la natura giuridica pubblica e privata svolta dal soggetto. Ne consegue che l’ordinamento italiano accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”, che comporta la necessità di una valutazione “caso per caso” delle singole funzioni ed attività svolte sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo a un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

L’elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

- Incaricati di Pubblico Servizio sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.



- Pubblico Servizio è un'attività: disciplinata da norme di diritto pubblico; caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa); mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale; Non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale. I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2.1 I delitti nei rapporti con la pubblica amministrazione

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo le fattispecie contemplate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

2.3 Malversazione a danno dello Stato

Il reato in oggetto è previsto dall' art. 316-bis, cod. Pen. – Malversazione a danno dello Stato.

Fattispecie

Il reato in questione si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe eluso qualora non venisse rispettato il vincolo di destinazione, trattandosi di sovvenzioni, contributi o finanziamenti conferiti a condizioni vantaggiose rispetto alle ordinarie condizioni di mercato. Per la commistione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.

Esemplificazioni di condotte illecite

Utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il delitto in oggetto è previsto dall'art. 316-ter, cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Fattispecie

La condotta penalmente sanzionata si configura nei casi in cui un soggetto – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'unione Europea. Tale ipotesi di delitto costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis, cod. Pen.: si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter, cod. Pen., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis, cod. Pen. La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. Pen.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggirò, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Esemplificazioni di condotte illecite

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo: " nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode informatica

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 640, comma 2, n.1, cod. Pen. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Art. 640-bis, cod. Pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640-ter, cod. Pen. – Frode informatica;

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.



Fattispecie

L'ipotesi di reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per l'Ente, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico). La condotta incriminata consiste nel ricorrere ad artifici o raggiri, compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o alle Comunità Europee ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.

Esemplificazioni di condotte illecite

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri;
- mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla Società; "mediante utilizzo di contrassegni falsificati al fine di far apparire versati tasse e contributi;
- nell'ipotesi di stipula di un contratto per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie

L'ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si configura nel conseguimento per sé o per altri di contributi o finanziamenti, mediante presentazioni di documenti o dichiarazioni false.

La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso a lungo sulla natura di tale fattispecie: se si trattasse cioè di una circostanza aggravante della truffa (art. 640 c.p.) o una fattispecie autonoma di reato. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2002 n. 26351, è stata definitivamente affermata la sua natura di circostanza aggravante.

Esemplificazioni di condotte illecite

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- mediante la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea alla concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, 10 mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate.

Frode informatica

L'ipotesi di reato di frode informatica si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. L'art. 640-ter del codice penale, rubricato "Frode informatica", infatti, punisce "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la pena è aumentata "se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640", vale a dire se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, "ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema". L'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha inserito un terzo comma in virtù del quale la pena è ulteriormente aumentata se il fatto "è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti". Il reato di frode ha i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività



fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico o telematico attraverso la sua manipolazione.¹ La norma è posta a tutela della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici nonché del patrimonio altrui. Il reato può essere commesso, alternativamente, mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento non autorizzato sui dati, informazioni e programmi ivi contenuti. L'attività di manipolazione e/o alterazione può essere rivolta verso sistemi informatici propri o di terzi, ivi inclusi i sistemi informatici dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico. In ogni caso, tale fattispecie di reato assume particolare rilievo se realizzata in danno dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico.

Esemplificazione di condotte illecite

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo: Alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad esempio, Modello 770), già trasmessi all'Amministrazione. Una volta ottenuto un finanziamento, violazione del sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Frode nelle pubbliche forniture

L'oggetto è previsto all'art.356 c.p.

Fattispecie

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura² conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. La norma identifica quale fondamento del reato "la malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti" (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode. Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Cass., VI, 18 settembre 2014, n. 38346). Va aggiunto che il reato di truffa in danno di ente pubblico è, a sua volta, reato presupposto ai sensi del decreto legislativo 231. Il reato in oggetto non va confuso con l'inadempimento contrattuale (art.355 c.p.) che consiste nella mancata consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute; ipotesi per le quali occorre la sola constatazione dell'illiceità civile dell'inadempimento per la configurazione del reato, che può essere doloso o colposo secondo che vi sia la volontà di cagionare la mancanza della fornitura, ovvero la colpa (imprudenza, negligenza) dell'agente.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Erogazione di corsi di formazione differenti da quelli specificati nei bandi;
- Consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto.

2.5 Induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione, abuso di ufficio.

I delitti in oggetto sono previsti da:

- Art. 317 cod. pen. Concussione
- Art. 318, cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319, cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 319 ter cod. pen. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater, cod. Pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320, cod. Pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

¹ Per sistema informatico deve intendersi, secondo quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 ("Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"), un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile dell'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate da una attività di codificazione e decodificazione di dati, allo scopo di generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

² Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).



- Art. 322, cod. Pen. – Istigazione alla corruzione;
- Art. 322-bis, cod. Pen. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie

La fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, configura "una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione". Viene punito il cosiddetto assoggettamento della funzione pubblica ad interessi privati; tale assoggettamento non necessariamente richiede il compimento di un atto d'ufficio, essendo sufficiente anche un mero comportamento del pubblico ufficiale determinato dalla dazione illecita del privato. Il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altre utilità, senza che a questa promessa si accompagni la dazione materiale. Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del pubblico ufficiale dovrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri. In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione Pubblica. La fattispecie di reato di induzione indebita a dare o promettere denaro e altre utilità si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Trattasi di fattispecie estrapolata da quella di concussione (art. 317 cod. Pen.) che viene integrata nelle ipotesi in cui l'abuso del pubblico funzionario non integri una costrizione del soggetto privato. È ipotizzabile che esponenti dell'Ente possano essere indotti, in seguito ad abuso da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altre utilità per evitare un atto d'ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con un'autorità di Vigilanza). Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico. Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, deriva da un abuso, ancorché non integrante una vera e propria concussione, da parte del pubblico funzionario. La fattispecie di reato di istigazione alla corruzione rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Lo stesso dicasi per i casi in cui sia il soggetto privato a rifiutare la richiesta di dazione da parte del pubblico funzionario. La fattispecie di reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e traffico di influenze illecite si realizza allorché i reati sopra indicati (ad eccezione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) vengano commessi con la partecipazione di pubblici ufficiali di Stati esteri o di organi dell'unione europea o di membri della Corte penale internazionale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un pubblico ufficiale
- Acquisto di beni, servizi o consulenza da società fornitrici segnalate dal funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta
- Riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un pubblico funzionario a scopo corruttivo
- Assunzione di una risorsa umana segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta
- Promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa umana segnalata da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta
- Affidamento di un incarico ad un consulente esterno segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta
- Dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, in relazione ad atto ispettivo, affinché non emergano irregolarità che comportino una sanzione a carico della Società
- Affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un pubblico ufficiale, a scopo corruttivo
- Dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta
- Accordo commerciale stipulato con un soggetto segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta



2.6 Corruzione in atti giudiziari

I reati in oggetto sono previsti da: Art. 319-ter, cod. Pen. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie

Tale ipotesi di reato si configura tra l'altro nel caso in cui un soggetto sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (ad esempio: un magistrato, un cancelliere o altro funzionario). Si ritiene di sottolineare che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, cod. Pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue come possibili autori del reato fra pubblici ufficiali di diversa specie. Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Esemplificazioni di condotte illecite

Pagamento di parcelle superiori al dovuto al legale esterno nell'ambito di un contenzioso, al fine di creare una provvista utile per un'attività corruttiva nell'ambito del procedimento giudiziario.

2.7 Attività nell'ambito dei reati sensibili contro la Pubblica Amministrazione

In occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di:

- le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA
- in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Deontologico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Le attività potenzialmente "sensibili" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici: si tratta dell'attività dell'Ente che decide di partecipare, o negoziare/stipulare/eseguire contratti/convenzioni di concessione con la Pubblica Amministrazione mediante procedure negoziate (affidamento o trattativa privata);
- Gestione Rapporti con enti previdenziali e assistenziali con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni. (D. Lgs. N. 81/2008);
- Rapporti con Organismi di vigilanza relativi all'adempimento degli obblighi legislativi in materia di privacy: si tratta degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamento della privacy e tutela dei dati personali e della relativa disciplina sanzionatoria (compresa l'applicazione della normativa all'infrastruttura dei sistemi informativi);
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'acquisizione di finanziamenti/contributi: si tratta dell'attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute;
- Gestione dei rapporti/ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (in particolare: Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza): si tratta dell'attività relativa alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;
- Gestione accreditamenti sia a livello regionale che nazionale dell'area formativa
- Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività dell'Ente, in particolare agli incassi e pagamenti;



- Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi e liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine dell'Ente

2.8 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le operazioni che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, come definita precedentemente, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Istituto Italiano Design devono conoscere e rispettare:

- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico della società;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente;
- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile, con particolare riguardo alla regolamentazione per il contrasto della corruzione vigente presso la Pubblica Amministrazione (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice di comportamento del pubblico dipendente).

2.9 I principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali e ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali. I Responsabili delle funzioni in contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- provvedere almeno annualmente a formare i propri collaboratori, fornendo direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la pubblica amministrazione;
- gli incarichi, conferiti a soggetti esterni, di rappresentanza dell'istituto marangoni nei confronti della pubblica amministrazione devono essere assegnati in modo formale;
- nei contratti con i collaboratori è contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si afferma: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; di non essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione; di impegnarsi al rispetto dei principi del D. Lgs. 231/2001;
- i Destinatari che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali essi siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli della Società;
- rispetto del principio di obiettività tramite la definizione e formalizzazione dei criteri di selezione dei consulenti, tramite l'inserimento dei requisiti richiesti nelle proposte di acquisto;
- svolgimento della collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale di cui la missione sia ben nota e comprovata da adeguata documentazione;
- verifica periodica dei fornitori selezionati; - specifica definizione e tracciatura dei termini contrattuali attraverso sottoscrizione di apposito incarico scritto;
- predisposizione di uno schema contrattuale standard con specifica clausola obbligatoria di trasparenza nei confronti dell'ente di appartenenza del consulente;
- predisposizione, all'interno dello schema contrattuale standard, di specifica clausola risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex D.lgs. 231/2001 e dal Codice Deontologico;
- predisposizione, all'interno dello schema contrattuale standard, di specifica clausola risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex D.lgs. 231/2001 e dal Codice Deontologico;
- predisposizione, all'interno dello schema contrattuale standard, di specifica clausola di obbligo da parte del consulente di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- previsione di una formale approvazione da parte del supervisore e dell'ufficio legale prima di sottoporre il contratto alla firma del consulente;
- previsione di una verifica e approvazione formale del legale, nel caso in cui non venga utilizzato un formato di contratto standard, ovvero siano state apportate delle modifiche alle condizioni previste dallo standard adottato;
- predisposizione, all'interno dello schema contrattuale standard, di specifica clausola obbligatoria di trasparenza se il consulente è "decisore pubblico" (definito e redatto dalla funzione legale);
- predisposizione, all'interno dello schema contrattuale standard, di specifiche clausole in conformità all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- garanzia che l'autorizzazione preventiva/segnalazione al conferimento dell'incarico di consulenza avvenga da parte dell'Ente Pubblico di appartenenza, il cui aspetto decisionale è riservato ai vertici aziendali;

Di seguito sono dettagliati i principi di comportamento specifici per prevenire il compimento di ciascuna tipologia di Reato.



Malversazione a danno dello Stato

È fatto divieto ai Destinatari di destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

È fatto divieto ai Destinatari di:

- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati compresi gli attestati di frequenza di corsi di formazione;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

È fatto divieto ai Destinatari di tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore, anche nella conduzione di trattative di compravendita o locazione immobiliare.

Frode nelle pubbliche forniture

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di fornire un servizio diverso o inferiore da quello definito nel contratto di fornitura.

È fatto divieto ai Destinatari del modello di modificare in modo arbitrario il servizio senza specifica autorizzazione.

Corruzione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Istigazione alla corruzione e alla corruzione Internazionale

È fatto divieto ai Destinatari di: chiedere o indurre i soggetti della pubblica amministrazione a trattamenti di favore; promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio; effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale; promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore; riconoscere comensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti; promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della società.

Corruzione in atti giudiziari

È fatto divieto ai Destinatari di: effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o ad altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Società al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi; adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Deontologico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Società.

2.10 I principi di controllo

Malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente Modello, le procedure aziendali. In particolare, la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici deve avvenire in conformità ad apposite procedure formalizzate ed appositi controlli. Il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

Tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella gestione delle richieste di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che abbiano carattere pubblico devono essere individuati ed autorizzati dal Responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima. Le richieste di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici possono essere sottoscritte dal Responsabile della struttura competente specificamente e formalmente facoltizzato in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; In caso di ricorso a professionisti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati.

Segregazione delle funzioni

La struttura competente attribuisce a ciascun ufficio le attività operative e di controllo, al fine di garantire la contrapposizione dei ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie e realizzative e i soggetti deputati alle attività di verifica.

Attività di controllo

La struttura competente è responsabile della verifica della coerenza dei contenuti del progetto rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento. Essa è altresì responsabile dei controlli sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione da consegnare per l'accesso al bando di finanziamento. Sono inoltre predisposti, a cura della struttura competente, accertamenti periodici derivanti da specifici obblighi di controllo e monitoraggio previsti dal bando. In particolare, per quanto riguarda la formazione finanziata:

- Tenuta del registro delle presenze durante l'erogazione dei progetti formativi;



- Verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, Istituto Italiano Design è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa quella trasmessa all'ente finanziatore, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici.

Corruzione di funzionari pubblici e truffa in danno dello Stato

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente Modello nonché le procedure aziendali predisposte. Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

Gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti appositamente incaricati. La gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi è attribuita al Responsabile della struttura competente e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati. Al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata, che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere.

La scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate. Il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata. Il processo di selezione e assunzione del personale è sottoposto al controllo delle competenti funzioni dell'ente che valutano la coerenza con i piani interni e le politiche del personale. Il processo di selezione dei professionisti esterni è accentrato in capo alle strutture competenti.

Segregazione dei compiti

È compito del Responsabile della struttura competente, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione/perquisizione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società.

Attività di controllo

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito a: verifica dei limiti di spesa e di pertinenza della stessa; monitoraggio degli incarichi affidati a professionisti/consulenti e del relativo corrispettivo. Per ciascuna struttura interessata allo svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa sono definiti specifici controlli di linea in riferimento ad apposite procedure interne, così come specificato nelle Linee guida di Gruppo. I controlli sono volti ad assicurare la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e tempestività delle scritture contabili.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

La struttura competente si occupa di documentare le attività svolte in occasione di un'ispezione, da cui devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite. Istituto Italiano Design è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore/professionista, in termini di motivazione della scelta e pertinenza/congruità della spesa. Istituto Italiano Design è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale e di selezione dei fiduciari.

Corruzione in atti giudiziari

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato di corruzione in atti giudiziari si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

La gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio in capo ad una struttura della Società. Nell'ambito di ciascuna fase del processo: il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso; il conferimento degli incarichi a legali esterni avviene secondo criteri di competenza e professionalità. La struttura competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.



Attività di controllo

Le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione e monitoraggio delle vertenze pendenti e alla verifica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze e transazioni; deve essere, inoltre, verificata la corrispondenza tra la prestazione effettuata e gli onorari richiesti dai legali esterni e accertano la coerenza tra le tariffe applicate e quelle definite in sede di convenzione o nel contratto.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Ogni fase rilevante del contenzioso deve risultare da apposita documentazione scritta. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

3. Reati societari

3.1 Introduzione

La Parte Speciale in oggetto si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari. L'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto') individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Occorre segnalare che la legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni "in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile in materia di false comunicazioni sociali, inasprendo, inoltre, le sanzioni previste per le rispettive fattispecie dall'art. 25 ter del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito "Decreto"). Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. I paragrafi successivi si riferiscono ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25ter del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'Istituto Italiano Design.

3.2 Falsità in comunicazioni e relazioni

I reati in oggetto sono previsti dall'art. 2621, cod. Ci. – False comunicazioni sociali.

Fattispecie

La L. 69/2015 ha riformulato i previgenti articoli 2621 e 2622 del Codice civile che oggi riguardano, il primo, le "False comunicazioni sociali" ed il secondo le "False comunicazioni sociali delle società quotate". Le due disposizioni sono sostanzialmente speculari nella formulazione della fattispecie criminosa, ma l'articolo 2622 c.c. Punisce con pene più gravi le false comunicazioni sociali afferenti alle società quotate e le altre società ad esse equiparate. Il bene giuridico tutelato dalle norme è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria. Il reato prevede la reclusione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero promettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Sono state inoltre eliminate le soglie di punibilità previste nelle previgenti art 2621 e 2622 c.c.: l'attuale testo prevede soltanto che il falso, per essere punibile, deve essere "concretamente idoneo ad indurre altri in errore". La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria evidenzia la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, privando quindi di rilevanza penale le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato. «Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Esemplificazioni di condotte illecite

- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione del bilancio
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione del valore delle imposte;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione di applicativi informatici;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dell'accantonamento relativi ai costi del personale;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso del personale;



- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione degli accantonamenti per contenzioso;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dei lavori di manutenzione degli immobili.

3.3 Tutela penale del capitale sociale

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 2626, cod. Civ. – Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627, cod. Civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628, cod. Civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629, cod. Civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2632, cod. Civ. – Formazione fittizia del capitale.

Fattispecie

La fattispecie di reato di indebita restituzione dei conferimenti si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli. La norma mira a colpire tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l'indebita restituzione, ledendo così il diritto dei creditori di far affidamento sull'integrità ed effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci. La fattispecie di reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti di utili, in relazione a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l'oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie. Soggetti attivi sono gli amministratori che tengono la condotta vietata. La fattispecie di reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante si configura nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote della società o della controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La fattispecie in oggetto richiede che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire, all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La fattispecie di reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori. Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui ratio incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori. La fattispecie di reato di formazione fittizia del capitale si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Stipula di contratti fittizi con un socio/amministratore allo scopo di distribuire gli utili
- Acquisto o sottoscrizione di azioni della Società o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 2357 e 2359-bis del cod. Civ., causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale

3.4 Tutela penale del funzionamento della società

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 2625, cod. Civ. – Impedito controllo.
- Art. 2629-bis, cod. Civ. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- Art. 2636, cod. Civ. – Illecita influenza sull'assemblea.

Fattispecie

La fattispecie di reato di impedito controllo si configura nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi si configura nel caso in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB o del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. La fattispecie di reato di illecita influenza sull'assemblea si configura nel caso in cui, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea, allo



scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo e l'illecita determinazione della maggioranza – strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili al fine di ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali
- Omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari.

3.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 2638, cod. Civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Fattispecie

La fattispecie di reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si configura in caso di:

- Comunicazione all'autorità di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni;
- Tenuta di qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Elaborazione di fatti materiali non rispondenti al vero relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- Comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero o omessa comunicazione, relativamente a dati contabili societari inerenti alla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

3.6 Corruzione tra privati

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 2635, cod. Civ. – Corruzione tra privati.
- Art. 2635 bis, cod. Civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

Fattispecie

La fattispecie di reato di corruzione tra privati si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società o altro ente privato, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà. Sono soggetti alla medesima pena anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società, esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti sopra indicati. La fattispecie di reato di Istigazione alla corruzione tra privati si realizza nelle ipotesi in cui l'offerta corruttiva non sia accettata dall'esponente della società o ente privato e nell'ipotesi in cui la sollecitazione corruttiva dell'esponente medesimo non venga accolta dal soggetto terzo.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo superiore a quello di mercato da un soggetto privato a scopo corruttivo
- Acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo inferiore a quello di mercato, previa corruzione di un esponente della società fornitrice
- Assunzione di una persona di vertice di azienda competitor in cambio della rivelazione di notizie riservate sul business del competitor
- Promozione o riconoscimento retributivo per una risorsa segnalata da un esponente di una società competitor, al fine di ottenere la rivelazione di notizie riservate sul business del competitor
- Affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo
- Dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra azienda al fine di indurlo a concludere l'accordo a condizioni favorevoli per la Società
- Affidamento di un incarico di consulenza a un professionista esterno segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo



- Corruzione di un soggetto privato al fine di effettuare un'operazione infragruppo o con parti correlate a condizioni non di mercato
- Pagamento di una fattura superiore al dovuto al fornitore che la utilizza come provvista utile per l'attività corruttiva di un soggetto privato
- Dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra società a scopo corruttivo
- Affidamento di un incarico di ristrutturazione ad azienda segnalata da un soggetto privato, a scopo corruttivo
- Dazione o promessa di utilità ad un soggetto privato a scopo corruttivo
- Riconoscimento di un indennizzo non dovuto a seguito di un reclamo infondato ad un soggetto privato a scopo corruttivo
- Accordo commerciale stipulato con un soggetto segnalato da un soggetto privato, a scopo corruttivo

3.7 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Per quanto attiene l'Istituto Italiano Design questa area è soggetta a specifiche procedure che attutiscono il rischio connesso alla partecipazione ad un Gruppo Internazionale. Ai fini della identificazione delle aree sensibili, assumono, in particolare, rilevanza le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità;
- Formazione e redazione del bilancio e di ogni altra comunicazione sociale;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 /01;
- Formazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge e relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente; - attività di revisione contabile;
- Disposizione dei beni sociali;
- Conservazione della documentazione inerente all'attività dell'Ente al fine di consentire l'attività di controllo o di revisione previste dalla legge;
- Preparazione delle riunioni assembleari;
- Formazione della volontà assembleare.

3.8 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori dell'Istituto Italiano Design devono conoscere e rispettare: le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico; le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa; in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

3.9 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività;
- del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Falsità in comunicazioni e relazioni

In particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

Tutela penale del funzionamento della società

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale o altro organo a questo deputato, se presente,.



Tutela penale delle funzioni di vigilanza In particolare, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte delle autorità di vigilanza (a titolo meramente indicativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Corruzione tra privati

In particolare, è fatto divieto di offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o altri enti privati o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

3.10 Principi di controllo

Falsità in comunicazioni e relazioni

I documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione dei dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- le procedure sono codificate nell'allegato 2.

Tutela penale del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e della controllante, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante, la riduzione del capitale sociale, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa applicabile. Con riferimento alla restituzione dei conferimenti occorre avere riguardo in particolare alle ipotesi di riduzione del capitale sociale, come disciplinata dagli articoli 2306, 2445 e 2482 cod. Civ. Con riferimento alla ripartizione degli utili, la legge precisa che possono essere divisi tra i soci solo gli utili risultanti dal bilancio di esercizio approvato dai soci e realmente conseguiti; tali utili devono essere effettivi ancorché non necessariamente liquidi. Con riferimento all'acquisto di azioni della società controllante deve essere rispettata la disciplina di salvaguardia di cui agli articoli 2359-bis e 2359-quater cod. Civ. E all'art. 132 del TUF. Specifiche disposizioni normative sono previste per le operazioni societarie e per la formazione e l'aumento del capitale sociale.

Tutela penale del funzionamento della società

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o altro organo a questo deputato, se presente,, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare, il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

I rapporti con il Collegio Sindacale o altro organo a questo deputato, se presente, sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

Attività di controllo:

Ogni struttura competente è tenuta ad evadere tempestivamente le richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale o altro organo a questo deputato, se presente, nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili. Ogni struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dal Collegio Sindacale o altro organo a questo deputato, se presente.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

- le attività di verifica e controllo del collegio sindacale sono sistematicamente verbalizzate;



- al fine consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Istituto Italiano Design è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare, il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti:

I rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o da soggetti incaricati tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima.

Segregazione delle funzioni

L'invio di comunicazioni straordinarie all'autorità di Vigilanza è gestito in maniera accentrata dalla Funzione competente che definisce di volta in volta, successivamente alla ricezione della richiesta, l'impostazione e la modalità della risposta coordinando la predisposizione dei documenti richiesti con le Funzioni responsabili del contenuto del riscontro;

Attività di controllo

La struttura responsabile della trasmissione delle informazioni alle Autorità di Vigilanza effettua controlli di completezza ed accuratezza sul contenuto delle informazioni da inviare relativamente alle comunicazioni straordinarie.

Processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Dopo l'inoltro all'autorità, copia di ogni lettera/nota di accompagnamento (indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata) munita della firma dell'organo competente, copia della documentazione comprovante l'avvenuta spedizione, nonché copia degli allegati dovranno essere inviate alla funzione aziendale competente; Ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata ed archiviata presso la struttura di competenza.

Corruzione tra privati

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o enti privati (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti testé elencati o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché le procedure aziendali predisposte (allegato 2). Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione tra privati, si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti

Al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere; La scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;

Il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata; Sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

Attività di controllo

La stipula di contratti con società o enti privati deve avvenire in conformità ad apposite procedure, che prevedono:

- Specifici controlli;
- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti;

La normativa interna di riferimento regola i comportamenti che i dipendenti e gli apicali devono tenere negli ambiti di seguito elencati e identifica i relativi controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito al monitoraggio di: Spese di rappresentanza attinenti a rapporti con aziende private clienti o potenziali clienti, al fine di identificare eventuali abusi; Entità e valore degli omaggi concessi a società o enti privati clienti o potenziali clienti; Liberalità concesse; Azioni di conflitto d'interesse che possono insorgere in capo ai soggetti aziendali devono essere segnalate tempestivamente ai propri superiori.



Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Per ogni fase rilevante della conclusione di contratti con società o enti privati (sia di vendita, sia di acquisto) le procedure prevedono che la documentazione prodotta venga archiviata dalla struttura competente in apposito fascicolo da tenere aggiornato, con modalità formalizzata, nel corso dello svolgimento dell'attività.

Formazione

La Società prevede l'erogazione di un piano formativo volto alla sensibilizzazione delle aree maggiormente esposte a rischio reati.

4. Delitti di ricettazione, autoriciclaggio

4.1 Introduzione

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati introdotti con il D.lgs. 231/2001 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari del modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reato di ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita introdotti dall'art 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

4.2 Delitto di ricettazione

Il reato in oggetto è previsto dall'art. 648, cod. Pen. – Ricettazione.

Fattispecie

La fattispecie di reato di ricettazione si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure, in alternativa, con l'intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rivenienti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati. Il reato di ricettazione è un reato comune, caratterizzato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, dalla ricezione o dall'occultamento di beni di provenienza delittuosa o nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (cd. Reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Esemplificazioni di condotte illecite

Acquisto di beni di provenienza delittuosa, offerti alla Società a condizioni inusualmente vantaggiose

4.3 Delitto di autoriciclaggio

Il reato in oggetto è previsto dall' art. 648-ter 1, cod. Pen.

Fattispecie

L'art- 648- ter 1 c.p. Prevede -la fattispecie di reato di autoriciclaggio ed è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186. Tale norma punisce la condotta di colui che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre attività provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Viene così posta fine all'impunità per chi, avendo commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, mette in atto anche condotte di "riciclaggio" e di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere eseguito esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni o altre utilità". La norma prevede però che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante, ma solo quelle che ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse. Si precisa che le condotte di mera utilizzazione e di godimento personale del denaro, beni o altre utilità non integrano un fatto di autoriciclaggio. La struttura del reato di autoriciclaggio sembra configurare una peculiare modalità di imputazione alla persona giuridica, poiché il suo inserimento nel novero dei reati presupposto potrebbe rendere necessaria l'analisi e, soprattutto, la prevenzione di tutti i possibili "reati- fonte" dell'autoriciclaggio stesso. La Società ritiene che occorra comunque porre l'attenzione sul controllo e la tracciabilità della movimentazione dei flussi finanziari – peraltro oggetto di espressa previsione dell'art 6 D.lgs. 231/01 - e di altri beni ed utilità che arrivano all'organizzazione, dovendo la stessa essere in grado di accertare ragionevolmente la



lecita o illecita provenienza dei beni che possono essere investiti nell'ambito della sua attività, al fine di evitare di essere sanzionata ai sensi del citato art. 25-octies.

Pertanto, tutte le operazioni "tracciabili", per le quali è quindi possibile effettuare la ricostruzione a posteriori dei flussi di incasso imputabili a ogni soggetto economico o giuridico nonché dei punti di partenza e di arrivo non assumono rilevanza penale, proprio perché non ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delle somme stesse.

Esemplificazioni di condotte illecite

Mancata segnalazione di squadratura tra flussi di cassa attesi e incassi effettivi dovuti a investimenti finanziari, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento. Violazioni tributarie i cui proventi sono impiegati in attività economiche in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.4 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili.

- Gestione dei flussi finanziari: si tratta delle attività di gestione di incassi e pagamenti nei confronti di fornitori per acquisto di beni o prestazioni di servizio.
- Gestione dei contratti con soggetti terzi per l'affidamento di servizi: si tratta della gestione del rapporto con società terze cui viene affidato lo svolgimento di servizi (es. impresa di pulizie e di ristorazione, Security). In via generale le attività "sensibili" riferite ai reati in materia di ricettazione e riciclaggio sono potenzialmente presenti ogni qualvolta vi siano movimentazioni di somme o acquisiti di beni.
- Nel caso specifico nell'Ente, le attività relative ai pagamenti sono ravvisabili nelle operazioni di cassa per il pagamento delle rette, nell'acquisto di beni necessari all'attività delle singole Scuole.
- Va segnalato che l'Istituto ha adottato le linee guida del Gruppo (allegato 2) che consentono di ridurre sensibilmente la probabilità di commistione dei reati in oggetto.

4.5 I presidi e gli strumenti di controllo

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'outsourcer in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto. Nell'espletamento di tutte le attività attinenti all'identificazione e la conoscenza della clientela e/o dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile, con particolare riguardo al D.lgs. 231/2007;
- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa.

4.6. Principi di comportamento

Come previsto dal Codice Deontologico, la Società profonde il massimo sforzo per il rafforzamento della cultura della legalità. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive; In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività finalizzata alla ricettazione, all'autoriciclaggio o finalizzata al finanziamento del terrorismo ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- liquidare prestazioni non effettuate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- fornire direttamente o indirettamente risorse finanziarie o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i destinatari devono provvedere a:

- partecipare fattivamente al processo di identificazione della clientela in occasione delle operazioni di iscrizione ai corsi;



- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

4.7 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i delitti di ricettazione, autoriciclaggio, nonché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti

La Policy in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, che stabilisce i presidi organizzativi volti a ridurre il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, la Policy individua i soggetti e le strutture responsabili dell'attivazione e gestione dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette in ottemperanza al D. Lgs. 231/2007. Segregazione dei compiti. L'autorizzazione al pagamento di tributi attraverso il modello F24 viene sottoposta a preventivo controllo da parte della struttura aziendale che monitora gli adempimenti di natura fiscale.

Attività di controllo:

È effettuata la quadratura dei flussi finanziari in entrata, in uscita e verifica della relativa causale. Sono effettuate periodiche attività di controllo e quadratura in merito alle imposte da versare, con la previsione, in caso di rilevazione di discordanze, del coinvolgimento dell'unità organizzativa di volta in volta interessata; Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: Le attività di controllo e di quadratura circa le imposte da versare sono archiviate su supporto informatico.

5. Delitti informatici

5.1 Introduzione

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici, introdotti nel marzo 2008, a seguito di ratifica, da parte del Parlamento italiano, della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica". In premessa si segnala che lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è, in questo caso, il potenziamento degli strumenti di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5.2 I delitti informatici

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'Istituto Italiano Design.

5.3 Falsità in documenti informatici

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 491-bis, cod. Pen. – Documenti informatici.
- Art 640-quinquies cod. Pen. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie

La fattispecie di reato si realizza se le falsità previste dagli articoli da 476 a 493-bis del codice penale (falsità in atti) riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Falsificazione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

5.4 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 615-ter, cod. Pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615-quater, cod. Pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.



Fattispecie

La fattispecie di reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso. La fattispecie di reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un concorrente o di un ente pubblico mediante l'uso della posta elettronica aziendale, allo scopo di acquisire informazioni, attraverso l'personalizzazione fraudolenta, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un altro dipendente o collaboratore attraverso l'personalizzazione fraudolenta, ad esempio mediante l'uso della posta elettronica aziendale, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti e/o detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgono l'azienda, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

5.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

I reati in oggetto sono previsti da

Art. 617-quater, cod. Pen. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617-quinquies, cod. Pen. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 615-quinquies, cod. Pen. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Fattispecie

La fattispecie di reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche si realizza nel caso di intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; il reato è procedibile a querela di parte, fatti salvi i casi in cui:

- Il reato sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- Il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla sua funzione o il suo servizio.

La fattispecie di reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La fattispecie di reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esemplificazioni di condotte illecite

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di terzi causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendale, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

5.6 Danneggiamento

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 635-bis, cod. Pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter, cod. Pen. – Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635-quater, cod. Pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;



- Art. 635-quinquies, cod. Pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Fattispecie

La fattispecie di reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Le ulteriori fattispecie di reato si realizzano nel caso in cui si commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere sistemi informatici o telematici, informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. È prevista un'aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione dei sistemi informatici o telematici, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, compresi software intrusivi (mediante l'utilizzo della posta elettronica aziendale) allo scopo di danneggiare sistemi/applicazioni di terzi, anche concorrenti, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Distruzione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici utilizzati da enti pubblici nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- Danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi informatici in occasione di una discontinuità di servizio.

5.7 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

I delitti informatici possono potenzialmente essere commessi in ogni attività aziendale, pertanto, i principi di comportamento espressi nella presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i dipendenti e i collaboratori della Società. L'area di attività sensibili della Società più specificatamente a rischio riguardo la fattispecie dei reati informatici di cui trattasi è la seguente:

Gestione del sistema informatico con particolare riferimento a:

- Installazione e mantenimento di software e hardware
- Monitoraggio accessi ai sistemi informatici
- Utilizzo di sistemi informatici esterni

5.8 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti alla gestione informatica della rete aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono conoscere e rispettare:

In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;

- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico;
- Le disposizioni e le norme aziendali in materia di utilizzo dei sistemi informatici;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa.

5.9 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- Utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- Utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- Utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- Non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione da parte della Direzione competente;
- Non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- Non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;



- Non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

5.10 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti informatici si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti

La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno dell’ente. Le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalla Direzione competente, su richiesta le strutture interessate, che devono garantire la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte. È stata istituita una apposita funzione aziendale dedicata al presidio della continuità e sicurezza dei sistemi informativi.

Segregazione dei compiti

Le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate alla Direzione competente, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

Attività di controllo

Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi dell’ente sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti: Utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni; Sistemático monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici; Protezione dei server e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l’utilizzo di sistemi antintrusione e di software antivirus costantemente aggiornati; Esistenza di un sistema di Business Continuity e Disaster Recovery a protezione dei sistemi e delle applicazioni aziendali e relativa verifica periodica del corretto funzionamento; Esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati; Predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del Software distinti dall’ambiente di produzione utilizzato dagli utenti; Installazione del software nelle postazioni di lavoro e nei server solo a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Il processo decisionale, con riferimento all’attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema; Tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, etc.) Sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files); Per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni Funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica.

6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

6.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dalla con Legge 123/2007, con le successive modifiche apportate dal e poi risistemati e riorganizzati dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro). Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti responsabili adottino i presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati. Lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è il potenziamento degli strumenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all’Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

6.2 Definizioni

Ai fini della presente Parte Speciale si intende per:

Lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Medico competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Valutazione dei rischi: la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Formazione: il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

6.3 Delitti contro la salute e la sicurezza sul lavoro

Il presente paragrafo si riferisce ad esempi di delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'ente. I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 589, cod. Pen. – Omicidio colposo;
- Art. 590 comma 3, cod. Pen. – Lesioni personali colpose (commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Fattispecie

La fattispecie di reato di omicidio colposo si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 cod. Civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui il datore di lavoro violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

La fattispecie di reato di lesioni personali colpose si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate. Le lesioni contemplate nell'art. 25-septies sono esclusivamente quelle gravi e gravissime. La colpa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 cod. Civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 cod. Pen., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Si tratta quindi di fattispecie delittuose di natura colposa che assumono particolare rilievo per la natura del bene giuridico tutelato, cioè la salute e l'integrità psico-fisica del



lavoratore. È necessario precisare che, affinché si parli di responsabilità dell'ente, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, intendendosi per tale, essenzialmente, il risparmio di costi e spese per la prevenzione degli infortuni.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore
- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore

6.4 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutte le attività aziendali, ne consegue che tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti ad osservare i principi di comportamento sotto enunciati, per quanto di loro competenza. In particolare, l'area di attività sensibile della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui trattasi è quella relativa alla Gestione della sicurezza.

6.5 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento delle proprie attività lavorative, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:

In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

- Le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro disciplinate dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008;
- La normativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili contenuta nel D. Lgs. 81/2008;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchicofunzionale aziendale ed organizzativa della Società.

6.6 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- Osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- Prendere visione del materiale informativo messo a disposizione dalla Società e partecipare attivamente alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro;
- Sottoporsi alle visite mediche periodiche;
- Segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze e/o all'Odv, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.
- La presente Parte Speciale prevede inoltre l'obbligo a carico delle strutture responsabili per la sicurezza dei Lavoratori di:
 - Assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
 - Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedere che i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
 - Astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza;
 - Adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) In occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
 - Provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
 - Favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
 - Curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d'opere nonché di quelli regolati dal D. Lgs. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Biagi).



6.7 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

Il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato.

Segregazione dei compiti

Le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti ai processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli; Le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro; I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

Attività di controllo

La struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro provvede ad attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, definisce le aree e le attività aziendali da verificare, le modalità di esecuzione delle verifiche, le modalità di rendicontazione; La struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro controlla che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tale struttura si avvale, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi; I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti; Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.; Il Medico Competente visita i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettua a campione sopralluoghi negli altri ambienti; Figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori etc.); Le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

La struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo; La documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa) e le attività di formazione ed informazione sono tracciate mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi.

Formazione

In ottemperanza con quanto disposto dalla normativa in vigore, la Società prevede l'erogazione, anche in relazione alla figura del "Dirigente" e del "Preposto" definite dal D. Lgs. 81/2008, di specifici percorsi formativi.

7. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

7.1 Introduzione

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

7.2 I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali

Per quel che riguarda i delitti presupposto previsti all'art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) del D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 146/2006 (reati transnazionali) va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire; si tratta in particolare delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi.



Il presente paragrafo si riferisce quindi alle sole fattispecie di delitto astrattamente configurabili in capo alla Società, indicate all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", inserito dalla Legge del 15 luglio 2009 n. 94 e richiamate dalla Legge 146/2006, art. 10 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

- Art. 416, cod. Pen. - Associazione per delinquere;
- Art. 416-bis, cod. Pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- Art. 12 – D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Ai fini dell'applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato: Sia commesso in più di uno Stato;

- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini dell'applicabilità della normativa è altresì necessario che il reato transnazionale, sia posto in essere da un "gruppo criminale organizzato" ossia un gruppo strutturato composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla convenzione al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o comunque materiale.

L'art. 10 della Legge 146/2006 prevede, pur senza novellare il D. Lgs 231/2001, nuove ipotesi di responsabilità degli Enti nel caso in cui un gruppo criminale organizzato ponga alcuni reati transnazionali, ed in particolare, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'impresa:

- Art. 416, cod. Pen. - Associazione per delinquere;
- Art. 416-bis, cod. Pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
- Art. 12 – D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") prevede all'art. 12 (. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) una fattispecie di reato che richiede il promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il, il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, essendo sufficiente che il reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Perfezionamento di rapporti contrattuali con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di tipo mafioso) volte consapevolmente al sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Costituzione di un'associazione per il compimento di una o più condotte illecite richiamate nel presente Modello, a vantaggio o interesse della Società;
- Associazione tra tre o più esponenti aziendali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti verso la Pubblica Amministrazione o reati societari, ecc.;
- Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza con lo scopo di favorire il traffico illecito di migranti o per aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
- In aggiunta a quanto sopra riportato, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto estendere la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione degli accordi associativi, non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

7.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Potenzialmente, ogni area aziendale può essere interessata dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali.

7.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Società devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa;



- Le norme di legge e i regolamenti riguardanti la assunzione e gestione del personale.

7.5 Principi di comportamento

Tutti i soggetti, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si impegnano al rispetto dei seguenti principi:

- Provvedere ad acquisire adeguata conoscenza delle controparti negoziali, nella consapevolezza che la conoscenza di essi è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività criminali;
- Tenere conto, nella scelta dei fornitori e partner, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi; in tale contesto prestare particolare attenzione in relazione alla acquisizione di servizi dall'esterno, con soggetti non sufficientemente conosciuti, con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti;
- Regolare le relazioni con i fornitori mediante contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Un discorso più approfondito va fatto per l'associazione per delinquere di cui all'art. 416, cod. Pen. (e di tipo mafioso ex art. 416-bis, cod. Pen.), i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo (un certo livello di organizzazione) e del perseguimento della realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società, e più in generale di ogni impresa lecita, la costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

In quest'ottica, il rischio che ciò accada non è predeterminabile in concreto ex ante da parte della Società, in quanto come detto, la stessa non nasce come associazione criminale, ma si lega ad un fenomeno di devianza di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali. L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto individuati dalla Società nel presente Modello. In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è, in teoria, possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate. In tale contesto, la principale misura preventiva è legata alla più ampia diffusione del principio del corretto operare da parte dell'ente; conseguentemente il perseguimento di vantaggi per la società ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è contrario all'operato dell'istituto marangoni e come tale non è mai permesso; nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti all'interno della struttura commettano fatti delittuosi, seppure a vantaggio della società, si adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente la situazione di legalità e trasparenza; l'ente si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura; è vietato l' approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa o si sospetta essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o coinvolte in attività criminali, anche per mezzo dello strumento associativo.

7.6 Principi di controllo

Come anticipato, potenzialmente, ogni area aziendale può essere interessata dai reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali; in tale situazione, il sistema di controllo atto a prevenire i reati della presente parte speciale si basa sui seguenti elementi che rappresentano dei punti di prevenzione di condotte associative a scopo criminoso:

Ruoli e responsabilità definiti

La Società prevede, nel suo insieme, la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle persone che agiscono nei processi a rischio-reato. I ruoli e le responsabilità sono descritti nella documentazione e negli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico, funzionale e organizzativa aziendale e nel sistema di deleghe e poteri in essere.

Segregazione delle funzioni

Le attività ed i processi operativi della Società sono ispirati al criterio della segregazione delle funzioni istruttorie, decisorie e di autorizzazione; ove possibile, tale principio è sempre applicato. In caso di inapplicabilità, sono previsti adeguati controlli compensativi.

Attività di controllo

Il sistema di controllo interno prevede attività di controllo di primo livello (svolte dalle Funzioni operative), di secondo livello (svolte dalla Funzione Compliance dell'istituto).

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

Le attività ed i processi operativi trovano adeguato supporto in documenti cartacei ed informatici che ne permettono la ricostruzione e la verifica delle principali fasi.



8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

8.1 Introduzione

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

8.2 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'ente. I delitti in oggetto sono previsti da:

- Legge 633 del 22 aprile 1941, artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 - seppie e 171-octies – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La fattispecie dei delitti relativi alla violazione del diritto d'autore si realizza nel caso in cui la Società, per trarne profitto: Duplichi abusivamente software oppure utilizzi mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei software; Riproduca o diffonda in pubblico abusivamente opere letterarie, musicali o multimediali.

Esemplificazioni di condotte illecite

Installazione di software protetti da licenza in eccesso rispetto alle licenze acquistate, nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

8.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore è quella relativa alla Gestione dei sistemi informativi e l'area didattica. Particolare attenzione deve essere data alle fonti del materiale didattico utilizzato dai docenti e dai discenti.

8.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le attività riguardanti l'acquisto, gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori dell'istituto marangoni devono conoscere e rispettare:

In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile; Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico; Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente.

8.5 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di: Osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia acquisto, gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore; Non duplicare abusivamente software o qualsiasi bene soggetto ai vincoli della proprietà intellettuale e non utilizzare mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei software.

8.6 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore si basa sui seguenti elementi:

- Esistono disposizioni interne che vietano ai dipendenti e apicali l'utilizzo di software proibiti e/o non licenziati e la funzione competente per la gestione dei sistemi informativi effettua verifiche periodiche sui software installati al fine di individuare la presenza di software proibiti e/o non licenziati;
- La Funzione competente per gli acquisti controlla che i software forniti da terzi siano conformi alle disposizioni di cui alla Legge 633/1941.

9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

9.1 Introduzione

La Parte Speciale undicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, introdotto a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti



adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

9.2 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il presente paragrafo si riferisce al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, nonché ai reati relativi al contrasto delle immigrazioni clandestine, secondo la fattispecie richiamata dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'ente. I reati in oggetto sono previsti da: Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; Art. 12, D. Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società impieghi, direttamente o indirettamente, personale privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo), revocato o annullato. Alla fattispecie si applica la sanzione della reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato (comma 12).

Ai fini del D.lgs. 231/2001 costituisce reato-presupposto l'impiego menzionato ma solo se sussistono le circostanze aggravanti previste nel comma 12 dell'art. 22 sopra citato:

- Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis cod. Pen.;

Il comma 3 (diventato comma 4 in seguito all'entrata in vigore della Legge 29 ottobre 2016 n. 199) dell'art 603bis cod. Pen. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) recita: "Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro." Le fattispecie previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 D. Lgs. 286/1998 puniscono chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La fattispecie di cui al comma 5 del medesimo articolo, invece, sanziona chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del citato Testo Unico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Selezione e assunzione di cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- Impiego di lavoratori provenienti da paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

9.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare sono le seguenti: Acquisti; Gestione risorse umane.

9.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolte dall'outsourcer in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.8 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto. Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti all'assunzione o l'impiego di personale e la stipula di contratti per servizi di manodopera, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico
- Le prescrizioni del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";



Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente.

9.5 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- Osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di impiego del personale;
- Sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati;
- Richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori stranieri.

9.6 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare si basa sui seguenti elementi:

- In caso di selezione di un cittadino straniero, la struttura competente per la selezione e assunzione del personale richiede al candidato la presentazione del permesso di soggiorno e ne verifica la validità;
- La struttura competente per la gestione del personale verifica periodicamente la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri;
- compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera
- inserire all'interno del contratto apposite clausole che impongano al contraente di impiegare esclusivamente manodopera in regola con la normativa sull'immigrazione.

10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

10.1 Introduzione

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

10.2 l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati richiamati dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001 sono: Art. 377-bis, cod. Pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Fattispecie

La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si realizza con l'esercizio di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne volte a turbare la ricerca della verità nel processo. La norma in oggetto intende garantire i soggetti "chiamati" a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento affinché non subiscano pressioni o coercizioni di sorta, riferendosi la norma ad ogni persona che entra in un rapporto formale con l'autorità giudiziaria. È l'ipotesi dell'invito a presentarsi che il pubblico ministero può rivolgere alla persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 375 codice di procedura penale, ovvero, ad altre persone informate sui fatti. Quanto all'autorità davanti alla quale devono essere rese le dichiarazioni, si tratta del giudice o del pubblico ministero, dovendosi ritenersi la polizia giudiziaria esclusa dal termine autorità giudiziaria. Per dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, la norma si riferisce a tutte le dichiarazioni utilizzabili ai fini del giudizio nonché a tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale e quindi anche le dichiarazioni in base alle quali è possibile procedere all'emissione di una misura cautelare. Si tratta di un reato comune di danno configurabile anche nella forma del tentativo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato dall'uso della violenza o minaccia ovvero dalla promessa di denaro od altra utilità per il fine specificamente descritto dalla norma.

Esemplificazioni di condotte illecite

Pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa



10.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato sono le seguenti:

- Gestione risorse umane;
- Legale e societario.

10.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti e i collaboratori della Società devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente.

10.5 Principi di comportamento

Tutti i soggetti, nell'espletamento delle attività a rischio, si impegnano a mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'autorità giudiziaria. Inoltre, la Società si impegna a:

- Condannare qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, anche prospettando vantaggi di qualsivoglia natura;
- Garantire piena autonomia e libertà decisionale nella scelta della difesa legale
- da parte dell'eventuale imputato.

10.6 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato in oggetto, oltre ai sopra richiamati principi di comportamento, si basa sui seguenti fattori:

Ruoli e responsabilità definiti

- Accentramento della gestione dei contenziosi in capo a strutture della Società predefinite;
- Conferimento degli incarichi a legali esterni nell'ambito dell'albo predisposto; eventuali incarichi a _ legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo devono essere adeguatamente motivati e autorizzati dal Responsabile della struttura competente;
- Definizione dei criteri e delle condizioni in base alle quali la Società offre eventuale assistenza legale _ ai dipendenti.

Attività di controllo:

- Le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione ed al monitoraggio delle vertenze pendenti;
- In ipotesi di assistenza legale a carico della Società, verifica dell'esistenza di palesi situazioni di incompatibilità previste dalla legge, ostative alla nomina dello stesso difensore;
- Controllo sulle spese giudiziarie volto ad accertare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni stabiliti per l'assistenza legale dei dipendenti

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

- Al fine di consentire la ricostruzione dello sviluppo e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi;
- La struttura competente è altresì responsabile della tracciabilità e dell'archiviazione delle motivazioni sottese al riconoscimento di provvedimenti premiali nei confronti dei dipendenti.

11. Delitti contro la personalità individuale

11.1 Introduzione

La Parte Speciale dodicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai delitti contro la personalità individuale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG; Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.



11.2 I delitti contro la personalità individuale

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'Istituto Italiano Design.

Prostituzione e pornografia minorile

I delitti in oggetto sono previsti da:

- Art. 600-bis, comma 2, cod. Pen. – Prostituzione minorile; • Art. 600-ter, comma 2, cod. Pen. – Pornografia minorile.

Fattispecie

La fattispecie di prostituzione minorile, per quanto attiene alle ipotesi che potrebbero verificarsi nell'ambito dell'operatività aziendale, si realizza tramite comportamenti volti a favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di persone di età inferiore ai diciotto anni, ovvero traendone profitto. La fattispecie di pornografia minorile, per quanto attiene alle ipotesi che potrebbero verificarsi nell'ambito dell'operatività aziendale, consiste nel trarre profitto dalla produzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di diciotto anni. Le norme sopracitate sono state introdotte al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in sede internazionale al fine di garantire l'integrità fisica e psichica dei minori.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Concessione di locali all'interno della struttura per favorire la prostituzione minorile;
- Concessione di spazi all'interno della struttura per la realizzazione di film pornografici che utilizzino minori di anni diciotto.
- L'area di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le citate fattispecie di reato è quella relativa alla attività didattica.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 603-bis, cod. Pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Fattispecie

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", legge per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016. Questa legge ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. Concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. In seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. A) D.lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) E "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.). La Legge 199/2016 ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. Concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". Significativa è l'estensione della punibilità a chi "utilizza, assume o impiega manodopera" sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di manodopera, ampliando la sfera di operatività dell'incriminazione. A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Interessante è poi la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al secondo comma del 603-bis, che sembrano adempiere ad una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a valutare in concreto la sussistenza del reato. Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Anche gli "indici di sfruttamento" assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate". Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute,



la sicurezza o l'incolumità personale. Il "grave pericolo" infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Esemplificazioni di condotte illecite

- Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro
- Reiterata corresponsione di rimborsi difformi in peggior rispetto al CCNL o comunque sproporzionati in peggior rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- Reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggior dai CCNL o comunque sproporzionate in peggior rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- Stipula di contratti per ristrutturazioni con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

11.3 Attività sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le citate fattispecie di reato sono le seguenti:

- Attività didattica;
- Gestione risorse umane;
- Acquisti.

11.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono tenute al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto. Nell'espletamento delle attività attinenti all'assunzione, all'impiego ed alla gestione del personale, alla stipula di contratti per servizi di manodopera, i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono conoscere e rispettare: • In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile; I CCNL nazionali o territoriali di settore. Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico • Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti • la struttura gerarchico – funzionale della Società.

11.5 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

Prostituzione minorile e pornografia minorile

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- Porre particolare attenzione alle regole ed al controllo che disciplinano il rapporto fra il personale e i discenti;
- ponderare accuratamente l'opportunità di concedere l'utilizzo di spazi per la realizzazione di riprese cinematografiche e, in caso di assenso all'effettuazione, esercitare una scrupolosa sorveglianza sulle stesse.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di impiego e gestione del personale, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito ai quali si rinvia alla parte speciale 6 del presente modello;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, con particolare riguardo alla regolarità contributiva;
- richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori.

11.6 Principi di controllo

Prostituzione minorile e pornografia minorile

Il sistema di controllo a presidio dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile si basa sui seguenti elementi:

- Applicazione di regolamenti e misure di controllo all'interno delle aree scolastiche di accesso ai discenti;
- Nel caso in cui vengano autorizzate riprese cinematografiche all'interno di una struttura.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il sistema di controllo a presidio del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si basa sui seguenti elementi:

- In caso di assunzione di personale o di reclutamento di manodopera attraverso intermediari, viene verificata la regolarità dei Documenti di Regolarità Contributiva (DURC);



- È compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera verificare la presenza, al loro interno, della clausola risolutiva espressa ex D.lgs. 231/01;

12. Reati tributari

12.1 Introduzione

La Parte Speciale tredicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili riconducibili ai reati tributari. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: Indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG; Fornire all'Odv, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.2 I reati tributari

Il presente paragrafo si riferisce ai reati tributari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25- art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'Istituto Italiano Design:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.lgs. 74/2000)

Fattispecie

La fattispecie di relative al reato in oggetto, per quanto attiene alle ipotesi che potrebbero verificarsi nell'ambito dell'operatività aziendale, si realizza tramite comportamenti volti a favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la emissione di documenti per operazioni inesistenti.

Le aree ritenute maggiormente a rischio per l'Azienda in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti: a) tenuta della contabilità e redazione del bilancio; b) amministrazione con riferimento ai pagamenti di beni e servizi; c) risorse umane per le ritenute relative al personale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Emissione di fatture a fronte di prestazioni non effettuate;
- Non contabilizzazione di attività soggette a ritenuta d'acconto.

Si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di: Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Art. 25 quinquies del Decreto); Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. È fatto quindi divieto riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici o privati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione; Protocolli specifici sono previsti per il regolamento acquisti, la verifica dei pagamenti ed il regolamento contabile. Nella gestione del rischio sono stati individuati alcuni processi che possono essere strumentali alla commissione dei reati presupposto.

In particolare, si fa riferimento: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, delitto previsto dall'art. 603-bis, cod. Pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Fattispecie

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", legge per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016. Questa legge ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. Concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. In seno all'art. 25- quinquies, co. 1, lett. A) D.lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) E "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.). La Legge 199/2016 ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. Concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente



ampliata. Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Significativa è l’estensione della punibilità a chi “utilizza, assume o impiega manodopera” sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di manodopera, ampliando la sfera di operatività dell’incriminazione. A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Interessante è poi la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al secondo comma del 603- bis, che sembrano adempiere ad una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a valutare in concreto la sussistenza del reato. Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Anche gli “indici di sfruttamento” assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”. Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Esemplificazioni di condotte illecite

Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

Reiterata corresponsione di rimborsi difformi in peggio rispetto al CCNL o comunque sproporzionati in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro

Reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggio dai CCNL o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro

Stipula di contratti per ristrutturazioni con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

12.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati oggetto della parte speciale

Le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le citate fattispecie di reato sono le seguenti:

- Attività didattica
- Gestione risorse umane;
- Acquisti.

12.4 I presidi e gli strumenti di controllo

Alla luce della circostanza che le attività sensibili elencate nella presente Parte Speciale sono tenute al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto. Nell’espletamento delle attività attinenti all’assunzione, all’impiego ed alla gestione del personale, alla stipula di contratti per servizi di manodopera, i dipendenti e i collaboratori dell’ente devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- I CCNL nazionali o territoriali di settore;
- Le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Deontologico;
- Le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale della Società.

12.5 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

Prostituzione minorile e pornografia minorile

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- Porre particolare attenzione alle regole ed al controllo che disciplinano il rapporto fra il personale e i discenti;
- ponderare accuratamente l’opportunità di concedere l’utilizzo di spazi per la realizzazione di riprese cinematografiche e, in caso di assenso all’effettuazione, esercitare una scrupolosa sorveglianza sulle stesse.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:



- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di impiego e gestione del personale, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito ai quali si rinvia alla parte speciale 6 del presente modello;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, con particolare riguardo alla regolarità contributiva;
- richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori.

12.6 Principi di controllo

Prostituzione minorile e pornografia minorile

Il sistema di controllo a presidio dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile si basa sui seguenti elementi:

- Applicazione di regolamenti e misure di controllo all'interno delle aree scolastiche di accesso di discenti
- Nel caso in cui vengano autorizzate riprese cinematografiche all'interno di una struttura, è prevista la presenza di una risorsa della Società durante l'effettuazione delle riprese stesse.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il sistema di controllo a presidio del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si basa sui seguenti elementi:

- In caso di assunzione di personale o di reclutamento di manodopera attraverso intermediari, viene verificata la regolarità dei Documenti di Regolarità Contributiva (DURC);
- È compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera verificare la presenza, al loro interno, della clausola risolutiva espressa ex D.lgs. 231/01.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione Accademico del 10 gennaio 2023

Emanato con Decreto del Presidente del 10 gennaio 2023